



Comune di Parma

Allegato B

Testo regolamentare integrato e coordinato



Comune di Parma

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 9 novembre 2020

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 29 marzo 2021

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 18 aprile 2023

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 11 novembre 2024

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 88 del 12 dicembre 2025

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. del 2026

In vigore dal

Sommario

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 - Principi e criteri.....	3
Art. 2 - Oggetto e ambito di applicazione.....	3
CAPO II - DISCIPLINA DELL'IMPOSTA	3
Art. 3 - Presupposto d'imposta.....	3
Art. 4 - Soggetto passivo.....	3
Art. 5 – Responsabile d'imposta.....	4
Art. 6 – Obblighi del Responsabile d'imposta.....	4
Art. 7 - Determinazione dell'imposta.....	6
Art. 8 - Esenzioni	7
Art. 9 – Rimborsi e compensazioni.....	8
Art. 10 - Attività di controllo e di accertamento dell'imposta	9
Art. 11 – Violazioni, sistema sanzionatorio e ambiti giurisdizionali.....	9
CAPO III - DISPOSIZIONI FINALI	10
Art. 12 - Tavolo Tecnico	10
Art. 13 – Disposizioni transitorie	11
Art. 14 – Norma Finale	11
Art. 15 – Entrata in vigore.....	11

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Principi e criteri

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi ed in generale dall'ordinamento giuridico tributario, il Comune disciplina l'imposta di soggiorno nel rispetto dei criteri di gradualità in proporzione al prezzo con riferimento alla classificazione della struttura ricettiva fissato dalla legge per notte di soggiorno, al fine di finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

Art. 2 - Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446, disciplina l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno, di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo n.23 del 14 marzo 2011, istituita nel Comune di Parma con deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 13 dicembre 2012.

CAPO II - DISCIPLINA DELL'IMPOSTA

Art. 3 - Presupposto d'imposta

1. Presupposto dell'imposta è il soggiorno per notte in strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extra-alberghiere, come definite dalla normativa in materia di turismo, nonché negli immobili destinati alla locazione breve di cui all'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n.50 convertito in legge 21/06/2017, n.96, situati nel territorio del Comune di Parma.
2. L'imposta di soggiorno è comunque dovuta in tutte le ipotesi in cui si realizzi il pernottamento del soggetto passivo in una struttura ricettiva, anche qualora la struttura non trovi classificazione all'interno della normativa regionale.

Art. 4 - Soggetto passivo

1. Soggetto passivo dell'imposta è il soggetto, non residente nel Comune di Parma, che pernotta nelle strutture ricettive, di cui al precedente articolo 3 del presente regolamento, situate nel territorio del Comune.

2. Il soggetto passivo è tenuto, entro il termine di ciascun soggiorno, a corrispondere l'imposta dovuta al Comune direttamente al Responsabile d'imposta; questi rilascia al soggetto passivo la ricevuta del versamento d'imposta effettuato.
3. Nel caso di rifiuto a corrispondere l'imposta dovuta al Comune, il soggetto passivo è tenuto, entro il termine di ciascun soggiorno, a sottoscrivere la dichiarazione di rifiuto e a presentarla direttamente al Responsabile d'imposta.

Art. 5 – Responsabile d'imposta

1. Sono responsabili d'imposta:
 - a) i gestori delle strutture ricettive, ai sensi dell'art. 4, comma 1-ter, del D.Lgs. 23/2011;
 - b) i soggetti che incassano canoni e/o corrispettivi di locazioni brevi, ovvero che intervengono nel pagamento dei predetti canoni e/o corrispettivi, ai sensi dell'art. 4, comma 5-ter del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono responsabili:
 - del pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi;
 - della presentazione della dichiarazione annuale;
 - di tutti gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento;
3. Il Responsabile d'imposta provvede all'incasso dell'imposta di soggiorno ed al relativo versamento al Comune di Parma.

Art. 6 – Obblighi del Responsabile d'imposta

1. Il Responsabile d'imposta è tenuto ad agevolare l'assolvimento del pagamento dell'imposta da parte di colui che soggiorna presso la propria struttura ricettiva, a versare e a rendicontare al Comune il relativo incasso. In caso di mancato versamento da parte del soggetto passivo, il gestore della struttura ricettiva ovvero il percettore del canone di locazione è tenuto a versare l'imposta, in qualità di Responsabile d'imposta e debitore solidale, in via secondaria, dell'obbligazione tributaria.
2. Il Responsabile d'imposta è tenuto ad osservare i seguenti obblighi:
 - a) Informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'istituzione ed applicazione dell'imposta di soggiorno, anche mediante materiale informativo all'uopo predisposto;
 - b) Essere accreditato al sistema informativo comunale per la gestione dell'imposta di soggiorno del Comune di Parma;
 - c) Richiedere il pagamento dell'imposta di soggiorno inderogabilmente entro il momento della partenza del soggiornante e rilasciare la relativa ricevuta del versamento d'imposta effettuato;

- d) Segnalare al Comune o al soggetto affidatario della gestione dell'entrata i soggetti passivi inadempienti al pagamento, sia nel caso di avvenuta sottoscrizione della dichiarazione di rifiuto al pagamento da parte del soggetto passivo che nel caso di rifiuto alla sottoscrizione della predetta dichiarazione;
 - e) Entro il quindicesimo giorno successivo ad ogni mese, comunicare, mediante il canale telematico del sistema informativo comunale per la gestione dell'imposta di soggiorno del Comune di Parma, il numero degli ospiti e il numero dei pernottamenti del mese precedente, compresi i pernottamenti esenti ai sensi del successivo art. 8 del presente regolamento e quelli relativi a soggetti passivi inadempienti al pagamento;
 - f) Versare al Comune, entro il sedicesimo giorno successivo alla fine di ciascun trimestre solare, l'imposta di soggiorno riscossa nel trimestre precedente e oggetto di comunicazione mensile di cui alla precedente lettera. Il termine per il versamento definito dalla presente lettera rappresenta la scadenza ai fini dell'adempimento e dell'applicazione della sanzione per omesso o tardivo versamento;
 - g) In caso di rifiuto al versamento dell'imposta di soggiorno da parte del soggetto passivo, versare la stessa in quanto debitore solidale, in via secondaria, dell'obbligazione tributaria;
 - h) Il versamento deve avvenire esclusivamente mediante il canale di pagamento PagoPA.
 - i) Presentare apposita dichiarazione ministeriale, cumulativamente ed esclusivamente in via telematica all'Agenzia delle Entrate, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze adottato con DM 29 aprile 2022.
3. Qualora l'imposta di soggiorno riscossa nel corso del trimestre, sia inferiore ad euro 12,00, la stessa può essere riversata al raggiungimento della soglia di € 12,00 alla scadenza successiva, fermo restando l'obbligo di compilazione della comunicazione mensile del numero degli ospiti e dei pernottamenti di cui al precedente comma.
4. I versamenti e le comunicazioni vanno resi in modo distinto per ciascuna struttura ricettiva anche nel caso di più strutture aventi lo stesso Responsabile d'imposta.
5. Per i soggiorni effettuati a cavallo dei trimestri il versamento va fatto in relazione al trimestre in cui il soggiorno termina. Per i soggiorni effettuati a cavallo dei mesi il versamento va fatto in relazione al mese in cui il soggiorno termina.
6. Il Responsabile d'imposta deve conservare tutta la documentazione relativa all'imposta di soggiorno, in quanto avente natura fiscale per almeno 5 anni.
7. Le modalità operative per l'attuazione dei suddetti obblighi nei confronti dei gestori dei portali telematici e dei soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e prenotazione alberghiera online e per consentire l'attività di controllo

nei confronti dei medesimi, possono essere definite con apposito atto di convenzione.

Art. 7 - Determinazione dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è dovuta per persona e per notte di soggiorno, cioè per pernottamento, in strutture ricettive situate nel territorio del Comune di Parma. E' escluso, pertanto, dall'imposta il day-use.
2. L'imposta si applica nel limite massimo di 5 (cinque) pernottamenti consecutivi. Ai fini dell'applicazione dell'imposta, resta valida la soglia massima di 5 (cinque) pernottamenti consecutivi, anche quando il soggiorno sia effettuato presso due o più strutture ricettive.
3. Ai fini dell'applicazione dell'imposta, quando il soggiorno sia effettuato presso due o più strutture ricettive, è onere del soggiornante consegnare al gestore della nuova struttura ricettiva la ricevuta attestante l'eventuale già avvenuta corresponsione dell'imposta di soggiorno per pernottamenti precedenti, purché risultino consecutivi a quelli effettuati presso la nuova struttura ricettiva.
4. L'imposta è determinata secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo per notte di soggiorno, con riferimento alla tipologia e quindi alla sottostante classificazione delle strutture ricettive definite dalla normativa regionale sul turismo, in considerazione delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime. Qualora la struttura non trovi esplicita classificazione all'interno della normativa regionale, si applica la regola dell'analogia.

Classificazione strutture e altre tipologie ricettive (L.R. 28 luglio 2004, n. 16 e s.m.i.)	
Classe	Descrizione
A	Alberghi ¹ a 5 stelle e 5 stelle lusso
B	Alberghi ¹ a 4 stelle e 4 stelle superior Residenze turistico-alberghiere (R.T.A. – Residence) ² a 4 stelle Case e appartamenti vacanze (C.A.V. - gestione imprenditoriale) ³ a 4 soli Strutture agrituristiche ⁴ a 5 girasoli Campeggi ⁵ e Villaggi turistici ⁶ a 5 stelle
C	Alberghi a 3 stelle e 3 stelle superior Residenze turistico-alberghiere (R.T.A. – Residence) a 3 stelle Case e appartamenti vacanza (gestione imprenditoriale) a 3 soli Strutture agrituristiche a 3-4 girasoli Campeggi ⁵ e Villaggi turistici ⁶ a 3-4 stelle
D	Case e appartamenti vacanza (gestione non imprenditoriale) - Appartamenti ammobiliati per uso turistico Immobili oggetto di locazione breve per uso turistico
E	Alberghi a 1 e 2 stelle Residenze turistico-alberghiere (R.T.A. – Residence) a 2 stelle Case e appartamenti vacanze (gestione imprenditoriale) a 2 soli
F	Case per ferie, ostelli, affittacamere (room & breakfast, locande) Strutture ricettive all'aria aperta non aperte al pubblico

	Attività saltuaria di alloggio e prima colazione (B&B - bed and breakfast) Strutture agrituristiche e strutture per il turismo rurale a 1-2 girasoli Campeggi ⁵ a 1-2 stelle e Villaggi turistici ⁶ a 2 stelle
G	Aree attrezzate di sosta temporanea Aree di sosta temporanea per tende a servizio di percorsi escursionistici o cicloturistici
W	Siti internet di prenotazione alberghiera effettuata per mezzo di portali online o di intermediari telematici
Z1	Strutture ricettive alberghiere non ricomprese nella presente classificazione
Z2	Strutture ricettive all'aria aperta non ricomprese nella presente classificazione
Z3	Strutture ricettive extralberghiere non ricomprese nella presente classificazione
Z4	Altre tipologie ricettive non ricomprese nella presente classificazione

CLASSIFICAZIONE L.R.E.R. 16/2004 e s.m.i.

1) Alberghi = da 1 a 5 stelle o cinque stelle lusso con possibilità di classifiche intermedie definite "superior" (art. 27)

2) R.T.A. = da 2 a 4 stelle (art. 27)

3) C.A.V. in forma imprenditoriale = da 2 a 4 soli (DGR 802/2007)

4) Strutture agrituristiche da 1 a 5 girasoli (DGR 1185/2015)

5) Campeggi = da 1 a 5 stelle (art. 27)

6) Villaggi turistici = da 2 a 5 stelle (art. 27)

5. Le tariffe dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42, comma 2, Lettera f) del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni, entro la misura massima stabilita dalla legge.
6. L'imposta dovuta sui canoni o corrispettivi del soggiorno, incassati direttamente da soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o gestiscono portali telematici, viene liquidata, in deroga alle classi tariffarie di cui al precedente comma, con l'applicazione di una tariffa in misura percentuale sul costo della camera o appartamento (comprensivo di eventuale colazione, al netto di IVA e di eventuali servizi aggiuntivi) con il limite massimo di 5 (cinque) euro a persona per notte di soggiorno. La misura percentuale della tariffa viene deliberata con apposito atto di Giunta unitamente alle tariffe di cui ai precedenti commi.

Art. 8 - Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) i minori;
 - b) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale in ragione di un accompagnatore per paziente;
 - c) i genitori o accompagnatori (massimo due persone per paziente) che assistono minori di anni diciotto o disabili non autosufficienti, ricoverati presso strutture sanitarie del territorio;
 - d) i soggetti che soggiornano per effettuare terapie riabilitative;
 - e) i soggetti che soggiornano per prestare servizio di volontariato per eventi straordinari o di emergenza;
 - f) i soggetti che soggiornano causa eventi e calamità naturali;

- g) i soggetti che soggiornano per motivi di studio, iscritti alla Scuola secondaria di secondo grado, a Corsi di formazione professionale, all'Università e all'Alta Formazione post universitaria, ivi compresi i tirocini, fino al 32° anno di età compreso;
 - h) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che presentano attività di assistenza a gruppi organizzati;
 - i) i dipendenti del gestore della struttura ricettiva che ivi svolgono la loro attività lavorativa;
 - j) il personale appartenente alle forze o corpi armati statali, alle forze di polizia provinciali o locali, nonché al corpo nazionale dei vigili del fuoco e alla protezione civile che soggiornano per esigenze di servizio, e non per servizi pagati da privati;
 - k) gli ospiti a titolo gratuito per promozione da parte della struttura ricettiva;
 - l) i portatori di disabilità con invalidità del 100% e il loro accompagnatore (una persona per disabile).
2. Condizione necessaria per godere dell'esenzione di cui alle lett. b), c) e d) è la presentazione da parte dell'interessato, al Responsabile d'imposta, della certificazione della struttura sanitaria o di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante la terapia ed il relativo periodo delle prestazioni.
 3. Condizione necessaria per godere dell'esenzione di cui alla lett.g) è la presentazione da parte dell'interessato, al Responsabile d'imposta, della certificazione della struttura scolastica/formativa, universitaria/post universitaria o del tirocinio oppure di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante i requisiti.
 4. Il numero dei pernottamenti conteggiabili ai fini dell'esenzione di cui ai commi 2 e 3 sono tutti quelli finalizzati allo scopo indicato, quindi anche il pernottamento nella notte precedente.
 5. Condizione necessaria per godere dell'esenzione di cui alla lett. l) è la consegna spontanea da parte dell'interessato al Responsabile d'imposta, di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante la disabilità. Nella medesima dichiarazione deve essere indicato il nominativo dell'accompagnatore per cui si richiede l'esenzione ed il codice fiscale di quest'ultimo, ovvero, per cittadini stranieri, il numero del passaporto o altro documento di riconoscimento valido.

Art. 9 – Rimborsi e compensazioni

1. Il soggetto passivo può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 (cinque anni) dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto di restituzione; per quest'ultima fattispecie s'intende il caso di decisione definitiva di procedimento contenzioso.
2. Qualora dopo il versamento dell'imposta si verificassero perdite per inesigibilità del

credito, con il supporto di idonea documentazione che attesta il carattere definitivo della perdita, il Responsabile d'imposta può procedere alla deduzione degli importi relativi in occasione del primo versamento utile.

3. Nel caso di versamento dell'imposta da parte del Responsabile del pagamento d'imposta in eccedenza rispetto al dovuto, il maggior importo può essere recuperato mediante compensazione con quanto dovuto alle successive scadenze.

Art. 10 - Attività di controllo e di accertamento dell'imposta

1. Il Comune o il soggetto affidatario della gestione dell'entrata effettua, secondo i termini e le modalità previsti dalle vigenti normative in materia fiscale, il controllo dell'imposta di soggiorno. Il Responsabile d'imposta è tenuto a fornire, su richiesta del Comune o del soggetto affidatario della gestione dell'entrata, tutti gli atti e documenti conservati in relazione all'imposta di soggiorno, inclusi quelli comprovanti le comunicazioni rese ai sensi dell'articolo 6 comma 2 lettera e. del presente regolamento e la dichiarazione ministeriale resa nel rispetto delle modalità di cui al DM 29 aprile 2022.
2. Per l'accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui ai commi da 161 a 169 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 1 della Legge 160/2019 comma 792 in materia di accertamento esecutivo e comunque le disposizioni normative sui tributi locali.
3. Le disposizioni in materia di rateazione per le somme richieste mediante avviso di accertamento esecutivo o atti di riscossione coattiva sono contenute nel vigente regolamento generale delle entrate comunali.

Art. 11 – Violazioni, sistema sanzionatorio e ambiti giurisdizionali

1. Le violazioni tributarie sono formalmente contestate e punite con le sanzioni amministrative irrogate nel rispetto dei principi generali stabiliti dai Decreti Legislativi nn. 471/1997, 472/1997 e 473/1997 e successive modificazioni.
2. L'omesso, parziale o tardivo pagamento dell'imposta da parte del Responsabile d'imposta rispetto alle scadenze, di cui al comma 2 del precedente articolo 6 del presente regolamento, si applica la sanzione di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo n. 471/1997 e successive modificazioni.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione ministeriale, di cui al comma 2 lettera i. del precedente articolo 6 del presente regolamento, da parte del Responsabile d'imposta, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento dell'importo dovuto.
4. Si applica la disciplina del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.Lgs. 472/1997.
5. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti,

nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

6. Nel caso in cui l'imposta dovuta sia versata in ritardo e il ravvedimento, con il versamento della sanzione e degli interessi, intervenga successivamente, la sanzione applicabile corrisponde a quella riferita all'integrale tardivo pagamento; gli interessi sono dovuti per l'intero periodo del ritardo; la riduzione prevista in caso di ravvedimento è riferita al momento del perfezionamento dello stesso.
7. Salvo specifica disposizione normativa, il Responsabile d'imposta è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 25,00 ad euro 500,00 prevista per la violazione di norme regolamentari ai sensi dell'articolo 7-bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni, irrogata mediante il procedimento di cui alla L.689/81 e s.m.i. nel caso in cui non ottemperi agli obblighi di:
 - a) informazione dei propri ospiti dell'istituzione ed applicazione dell'imposta di soggiorno, previsto dall'articolo 6 comma 2 del presente regolamento;
 - b) accreditamento al sistema informativo comunale per la gestione dell'imposta di soggiorno del Comune di Parma, previsto dall'articolo 6 comma 2 del presente regolamento;
 - c) presentazione della comunicazione mensile, prevista dall'articolo 6 comma 2 lettera e) del presente regolamento;
 - d) versamento dell'imposta con modalità diverse da quelle previste all'art. 6, comma 2, lettera h) del presente regolamento.
8. La gravità della violazione, di cui al precedente comma, viene valutata sulla base di tutti gli elementi omessi nell'ambito delle singole fattispecie sopra descritte e sulla recidività dei comportamenti: a tal fine si applica quanto disciplinato dalla legge 689/81 e s.m.i.
9. Il rifiuto della sottoscrizione della dichiarazione in caso di rifiuto di versamento da parte del soggetto passivo è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 25 ad euro 500 prevista per la violazione di norme regolamentari, con l'osservanza delle norme di cui al capo I sez.I e II della L.689/81 e s.m.i.
10. Gli atti che contestano le violazioni di cui ai commi da 1 a 6 sono impugnabili innanzi la magistratura tributaria secondo la procedura disciplinata dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Gli atti che contestano le violazioni di cui ai commi 7 a 9 sono impugnabili innanzi la magistratura ordinaria secondo le norme del codice di procedura civile.

CAPO III - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12 - Tavolo Tecnico

1. E' costituito un tavolo tecnico con funzioni consultive e progettuali, composto dai rappresentanti dell'Amministrazione Comunale e delle Associazioni di categoria

maggiormente rappresentative del comparto ricettivo per tali intendendosi le associazioni datoriali che sottoscrivono il contratto collettivo nazionale del settore turismo o a cui queste fanno riferimento sul territorio;

2. Il tavolo tecnico è convocato dall'assessore competente e si riunirà periodicamente per monitorare l'applicazione dell'imposta con particolare riferimento ai temi di cui all'articolo 8 del presente regolamento, alle eventuali problematiche di carattere tecnico e all'effettivo impiego del gettito dell'imposta.

Art. 13 – Disposizioni transitorie

1. Gli obblighi dichiarativi e di versamento previsti dal previgente regolamento comunale per l'anno 2020, si intendono riferiti agli adempimenti contenuti nell'articolo 6 del presente regolamento in materia di comunicazione mensile e di termini di versamento, approvati in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 180 del DL 19/5/2020 n.34 convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020 n.77.
2. Per il solo anno 2026, i versamenti effettuati dal Responsabile d'imposta con modalità diverse da quella prevista all'art. 6, comma 2, lett. h), sono ritenuti regolari e non daranno luogo all'irrogazione di sanzioni.

Art. 14 – Norma Finale

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni normative vigenti in materia, in quanto compatibili.

Art. 15 – Entrata in vigore

1. Ai sensi dell'art.13, comma 15 quater, del D.L. 201/2011, il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione della deliberazione di approvazione del presente regolamento sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Ai fini della decorrenza delle singole disposizioni, si applica l'articolo 180 del DL 19/5/2020 n. 34 convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020 n. 77, in quanto compatibile.